Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 12 marzo 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1972, n. **1058.**

Riduzione, per l'anno 1971, dell'onere contributivo previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, recante modifiche all'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in base al quale il contributo straordinario dello Stato, destinato a ridurre l'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo, è stato elevato da lire 5.000 milioni a lire 10.000 milioni;

Visto l'art. 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo sostituito dall'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che fissa, per l'anno 1971, in lire 2.000 milioni la annualità del contributo straordinario dello Stato in favore dei pescherecci operanti nel Mediterraneo;

Considerato che l'aliquota contributiva a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo deve essere determinata con la forma e le modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 658, tenendo conto del concorso finanziario dello Stato;

Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso l'8 ottobre 1971, secondo il quale il contributo finanziario dello Stato stabilito, per il 1971, a favore degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo comporta una riduzione dell'onere contributivo globale nella misura del 22,50 per cento delle retribuzioni imponibili previste dalla tabella GM.2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1971, del 22,50 per cento delle retribuzioni fissate dalla tabella GM.2 allegata alla legge stessa, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo.

Art. 2.

Per effetto della riduzione prevista dall'art. 1 del presente decreto, gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo sono, per l'anno 1971, esonerati dal versamento del contributo integrativo del 6 per cento di competenza della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara e tenuti al versamento del contributo dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con una riduzione di 16,50 punti del coefficiente di commisurazione del contributo stesso, fermo restando il criterio di ripartizione di tale residuo carico contributivo, fra armatori e marittimi, secondo le norme generali relative alla contribuzione di competenza del predetto fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1972

LEONE

COPPO — LUPIS — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 48. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1059.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella XXVII-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificata nel senso che sono soppressi gli asterischi degli insegnamenti fondamentali di « Chimica organica I » e « Chimica organica II ».

Inoltre, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari e a seguito del primo comma è aggiunto il seguente:

« Nelle facoltà di farmacia che conferiscono la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e nelle quali un posto di professore di ruolo sia ricoperto da un professore di chimica organica, uno dei due insegnamenti di chimica organica (Chimica organica I oppure chimica organica II) è indipendente da quello del corso di laurea in chimica nella facoltà di scienze. Viene lasciata al consiglio della facoltà di farmacia la decisione circa l'autonomia dell'uno o dell'altro dei due insegnamenti ».

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che all'art. 85 concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono apportate le modifiche di cui al precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1060**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 434, concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia sono rettificati nel senso che all'art. 36 l'insegnamento di « Filologia medioevale » deve essere corretto in « Filosofia medioevale » e all'art. 37 l'insegnamento di « Psicolinguistica dell'età evolutiva » deve essere corretto in « Psicologia dell'età evolutiva ».

Nello stesso art. 37, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « Matematica generale ».

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia è aggiunto quello di « Psichiatria sociale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 46. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia ad ampliare il magazzino generale esercitato in Arquata Scrivia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 1° aprile 1941 e 24 giugno 1967 con i quali la S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia, con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Arquata Scrivia (Alessandria);

Vista l'istanza in data 14 maggio 1971 con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un nuovo capannone da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 185 del 25 giugno 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Alessandria n. 11605 del 18 aprile 1972, attestante che le opere di costruzione del capannone sono state regolarmente eseguite in base al progetto a suo tempo approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali di Arquata Scrivia, con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Arquata Scrivia (Alessandria) con il nuovo capannone della superficie di mq. 2400, suddiviso in quattro scomparti, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in detto capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1973

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PAPA

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(1395)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962 e modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966, del 9 maggio 1967 e del 29 maggio 1969;

Vista la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei partecipanti al predetto istituto nella riunione del 6 novembre 1972;

Su proposta della Banca d'Italia;

Considerato che sussistono motivi di particolare urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 4, comma primo, dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il capitale sociale è di L. 105.000.000.000, diviso in quote nominative di L. 5.600.000 ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(1510)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1973.
Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia;

Vista la nota n. 1389 della C.G.I.L. - Federbraccianti, con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario a seguito della elezione a senatore, del sig. Antonio Mari, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Francesco Natuzzi;

Decreta:

Il sig. Francesco Natuzzi è nominato membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia, in sostituzione del sig. Antonio Mari, dimissionario a seguito della sua elezione a senatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1529)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Orospirol » della ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4342/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 settembre 1949 con il quale veniva registrata al n. 2216 la specialità medicinale denominata « Orospirol » compresse a nome della ditta Galdi Farmaceutici, con sede in Milano, via G. Farini n. 52, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 aprile 1968;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Orospirol » 30 compresse registrata al n. 2216 in data 5 settembre 1949 a nome della ditta Galdi Farmaceutici, con sede in Milano, via G. Farini n. 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1509)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polioral » vaccino poliomielitico orale della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano Sclavo, con sede in Siena. (Decreto di revoca n. 4341/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 11 marzo 1968 con i quali venivano registrate rispettivamente ai numeri 20297, 20297-*A* e 20297-*B* le nuove confezioni da 5 dosi della specialità medicinale denominata « Polioral » vaccino poliomielitico orale costituito da virus vivi attenuati secondo Sabin, nei tipi: 1 - 2 - 3 monovalenti, a nome della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano Sclavo con sede in Siena, via Fiorentina 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la nuova schedula di vaccinazione prevede solamente l'impiego di vaccini trivalenti;

Considerato che i tipi di vaccino antipolio monovalenti non potrebbero trovare pratica possibilità di utilizzazione in caso di eventuali episodi epidemici provocati da un determinato tipo di virus;

Ritenuto pertanto che, nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto che le preparazioni suddette nel tipo monovalente non corrispondono più alle condizioni in base alle quali vennero autorizzate;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione delle nuove confezioni da 5 dosi dei tipi 1 - 2 - 3 monovalenti della specialità medicinale denominata « Polioral » vaccino poliomielitico orale costituito da virus vivi attenuati secondo Sabin, registrate rispettivamente ai numeri 20297, 20297-*A* e 20297-*B* in data 11 marzo 1968 a nome della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano Sclavo, con sede in Siena, via Fiorentina, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Siena è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1508)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Nomina dei membri del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1969 relativo alla nomina dei componenti il comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 4 settembre 1969-3 settembre 1971 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato suddetto;

Viste le designazioni, fatte dai Ministeri ed enti interessati, dei propri rappresentanti in seno al comitato stesso;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni, sono nominati membri del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni i signori:

Cademartori dott. Aldo, funzionario dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Alfonsi prof. Luigi, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Accardo prof. Salvatore, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Sapegno prof. Natalino, scrittore, designato dalla Accademia nazionale dei Lincei;

Giorgetti Silvana, scrittrice, designata dal sindacato nazionale scrittori;

Salveti prof. Gaetano, scrittore, designato dal sindacato libero scrittori italiani;

Guaccero maestro Domenico (per la musica sinfonica), musicista, designato dal sindacato musicisti italiani;

Allegra maestro Salvatore (per la musica operistica), musicista, designato dal sindacato nazionale musicisti;

Segurini maestro Nello (per la musica leggera), musicista, designato dall'unione nazionale compositori librettisti autori di musica leggera;

Dessì-Fulgheri prof. Giuseppe, autore drammatico, designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei;

Federici dott. Mario, autore drammatico, designato dal sindacato nazionale degli autori drammatici;

Ciampi dott. Antonio, rappresentante della Società italiana autori ed editori;

Rispo dott. Remigio, esperto di problemi economico-sociali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministeri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Ghio prof. Modesto, rappresentante dei maestri e degli insegnanti delle scuole secondarie, designato dal sindacato nazionale scuola media;

Caianiello dott. Vincenzo, esperto dei problemi turistici, designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

Lombardi prof. Gabrio, privato utente, designato dalla Associazione italiana ascoltatori radiofonici telespettatori - A.I.A.R.T.;

Crespi prof. Franco, privato utente, designato dalla Associazione italiana ascoltatori radiofonici telespettatori - A.I.A.R.T.;

Widmar prof. Bruno, privato utente, designato dalla Associazione radioteleabbonati - A.R.T.

E' inoltre nominato segretario del Comitato centrale il dott. Alfredo Valletti Borgnini, funzionario dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: GIOIA

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1973.

Sostituzione di un rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla costituzione del comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 maggio 1969 modificato dal decreto 29 ottobre 1969;

Vista la designazione dell'organizzazione interessata;

Decreta:

Il dott. Giampiero Bondanini è chiamato a far parte del comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, in sostituzione del dott. Emilio Palladini, dimissionario.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(1403)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Autorizzazione alla società Ausonia vita - società per azioni di assicurazione, con sede in Milano, ad esercitare la riassicurazione nel ramo vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Ausonia vita - società per azioni di assicurazione, con sede in Milano, già autorizzata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972 ad esercitare le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio alla riassicurazione nel ramo vita;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società Ausonia vita - società per azioni di assicurazione, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nel ramo vita.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Autorizzazione alla società mutua di assicurazioni A.P.A.L. - Assicurazione padroncini autopubbliche lombarda, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società di mutua assicurazione A.P.A.L. - Assicurazione padroncini autopubbliche lombarda, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nel ramo di responsabilità civile autoveicoli e relativa riassicurazione;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche e i conti di previsione, alla cui osservanza la società è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Vista la dichiarazione con la quale la società si è impegnata a modificare il proprio statuto nel senso della possibilità di ammissione nella mutua di tutti i richiedenti, senza l'obbligo di una particolare quota, come già prevista, per l'iscrizione a socio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dalla società ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione, e considerato che le stesse tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società mutua di assicurazione A.P.A.L. - Assicurazione padroncini autopubbliche lombarda, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nel ramo di responsabilità civile autoveicoli e relativa riassicurazione.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata società, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che la società stessa intende garantire.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: FERRI

(1530)

DECRETO PREFETTIZIO 31 gennaio 1973.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il precedente decreto n. 30938 Gab. in data 18 settembre 1968, con il quale venne provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, per un triennio;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del predetto consesso per scaduto triennio di carica;

Dato atto che sono membri di diritto: il prefetto, che presiede il consesso, il medico provinciale, il veterinario provinciale, il presidente del tribunale di Palermo, l'ingegnere capo del genio civile, il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il capo dell'ispettorato del lavoro, l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Palermo, l'ufficiale sanitario di Palermo, i direttori delle sezioni medico-micrografica e chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla nomina dei componenti non di diritto, giusta quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Considerato che non può procedersi alla nomina a componente del consesso di un sovrintendente sanitario di ospedale avente sede in questo capoluogo, in quanto negli organici degli ospedali di Palermo non è previsto tale posto;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati e sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Le persone sottoindicate sono nominate, per un triennio, componenti del consiglio provinciale di sanità:

Amore dott. Gabriello, medico condotto;

Martellucci avv. Nello, presidente dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

De Grazia prof. dott. Giuseppe, direttore sanitario dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Lomeo prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Campailla prof. dott. Salvatore, primario otorinolaringoiatra dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Gerbasi prof. dott. Michele, medico chirurgo, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Palermo;

Dardanoni prof. dott. Luigi, medico chirurgo;

Nicolosi prof. dott. Gioacchino, medico chirurgo, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Palermo;

Saladino ing. Domenico, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Columba ing. Mario, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Mazzarese dott. Salvatore, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Patania prof. dott. Angelo, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Riili dott. Paolo, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Ventimiglia Giuseppe, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia;

Abbinanti ostetrica Rosina, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Orefice suor Lucia, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'nfanzia;

Alessandra dott. Antonino, rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Furci dott. Carmelo, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;

Carruba dott. Benedetto, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione malattie;

Virga prof. Pietro, esperto in materie amministrative, docente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Pietro Traina, direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Palermo, addì 31 gennaio 1973

Il prefetto: PUGLISI

(2079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 156-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 156-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Canepa Francesco, con sede in Genova, vico Casana n. 7/4.

(1102)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 170-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 170-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Salin Ermenegildo Romeo, con sede in Vicenza, via Tornieri n 6.

(1103)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 93-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 93-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Rizzo Gio Battista, con sede in Campoligure (Genova), via Saracco n. 1.

(1104)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 87 Istruzione, foglio n. 165, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Americo De Propris avverso la decisione della commissione provinciale ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, con la quale veniva respinto il ricorso dallo stesso prodotto avverso la nomina per l'insegnamento di italiano e storia presso l'I.T.C. e per geometri « Da Verrazzano » di Roma, disposta per l'anno scolastico 1969-70, in luogo di quella richiesta dall'interessato presso l'I.T.C. « Gioberti » della stessa sede

(1191)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.032.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.637.988, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.430.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.958.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104)

Autorizzazione al comune di Pramaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Pramaggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.884.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105)

Autorizzazione al comune di Poiana Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Poiana Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.430.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.776.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.281.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.728.973, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3109)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 323.503.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 919.810.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.215.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.555.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.854.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.747.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 766.804.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116)

Autorizzazione al comune di Recoaro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Recoaro Terme (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.556.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.413.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.541.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.003.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.328.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.250.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.692.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.083.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.128.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.989.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.779.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.819.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128)

Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.838.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.876.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.036.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.677.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.484.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.491.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.752.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.538.783, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3143)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 282.681.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.878.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.075.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 671.255.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.845.782, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.551.562, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 299.129.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3136)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1973, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.596.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3144)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.369.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3145)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Morubio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di San Pietro di Morubio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3146)

Autorizzazione al comune di Stra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Stra (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3147)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.182.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3148)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Specchia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.752.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3149)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.970.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3150)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	99,30	96,80	89,37	87,12
2	Redimibile 3,50% 1934	98,75	97,00	88,88	87,30
3	» 3,50% (Ricostruzione)	89,55	87,80	80,60	79,02
4	» 5% (Ricostruzione)	93,60	91,10	84,24	81,99
5	» 5% (Riforma fondiaria)	94,30	91,80	84,87	82,62
6	» 5% (Prestito Nazionale Trieste)	93,75	91,25	84,38	82,13
7	» 5% (Beni Esteri 19541979)	93,20	90,70	83,88	81,63
8	» 5,50% (Edilizia Scolastica 1967-1982)	95,95	93,20	86,36	83,88
9	» 5,50% (Edilizia Scolastica 1968-1983)	96,00	93,25	86,40	83,93
10	» 5 50% (Edilizia Scolastica 1969-1984)	98,15	95,40	88,34	85,86
11	» 6% (Edilizia Scolastica 1970-1985)	99,45	96,45	89,51	86,81
12	» 6% (Edilizia Scolastica 1971-1986)	98,40	95,40	88,55	85,86
13	Certificati di Credito del Tesoro 5% 1976	102,65	100,15	92,39	90,14
14	» » » 5,50% 1976	102,70	100,00	92,48	90,00
15	» » » 5% 1977	102,30	99,80	92,07	89,82
16	» » » 5,50% 1977	103,10	100,35	92,79	90,32
17	» » » 5,50% 1978	102,55	99,80	92,30	89,82
18	» » » 5,50% 1979	102,60	99,85	92,34	89,87
19	Buoni del Tesoro Novennali 5% 1° aprile 1973	102,20	99,70	91,98	89,73
20	» » » 5% 1° aprile 1974	101,40	98,90	91,26	89,01
21	» » » 5% 1° aprile 1975 I emissione	100,05	97,55	90,05	87,80
22	» » » 5% 1° ottobre 1975 II emissione	99,70	97,20	89,73	87,48
23	» » » 5% 1° gennaio 1977	98,30	95,80	88,47	86,22
24	» » » 5% 1° aprile 1978	98,25	95,75	88,43	86,18
25	» » » 5.50% 1° gennaio 1979	103,30	100,55	92,97	90,50
26	» » » 5,50% 1° gennaio 1980	103,35	100,60	93,02	90,54
	Titoli garantiti dallo Stato				
27	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3%	53,50	52,00	48,15	46,80
28	Prestito Unificato «Città di Napoli» 5% (1881-1980)	83,45	80,95	75,11	72,86
29	Prestito Obbligazionario «Città di Napoli» 6% (1968-1988)	93,80	90,80	84,42	81,72
30	I.R.I. SIDER 5,50% (1953-1972)	102,40	99,65	92,16	89,69
31	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 4% - Conversione	98,95	96,95	89,06	87,26
32	Cassa di Risparmio di Bologna 4% - Conversione	99,10	97,10	89,19	87,39
33	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	96,00	94,00	86,40	84,60
34	Consorzio Naz. Credito Agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-1988 E	85,50	83,00	76,95	74,70
35	» » » » » 5% s.s. Olivicoltura	94,05	91,55	84,65	82,40
36	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	95,45	92,45	85,91	83,21
37	» 6% (1965-1985) II »	96,30	93,30	86,67	83,97
38	» 6% (1966-1986) I »	94,65	91,65	85,19	82,49
39	» 6% (1966-1986) II »	94,95	91,95	85,46	82,76
40	» 6% (1967-1987)	94,30	91,30	84,87	82,17
41	» 6% (1968-1988) I emissione	93,70	90,70	84,33	81,63
42	» 6% (1968-1988) II »	93,55	90,55	84,20	81,50
43	» 6% (1969-1989) I »	93,60	90,60	84,24	81,54
44	» 6% (1969-1989) II »	93,60	90,60	84,24	81,54
45	» 7% (1970-1985)	103,20	99,70	92,88	89,73
46	» 7% (1971-1986)	102,85	99,35	92,57	89,42
47	» 7% (1972-1987)	102,90	99,40	92,61	89,46
48	» 7% (1972-1992)	102,05	98,55	91,85	88,70
49	» Europa 6% (1965-1980)	98,60	95,60	88,74	86,04
50	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. «A» (1966-1985)	93,80	90,80	84,42	81,72
51	» » » 6% s.s. «B» I emissione (1966-1995)	94,65	91,65	85,19	82,49
52	» » » 6% s.s. «B» II » (1967-1996)	94,15	91,15	84,74	82,04
53	» » » 6% s.s. «B» III » (1968-1997)	95,75	92,75	86,18	83,48

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
54	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione (1969-1998) . .	97,65	94,65	87,89	85,19
55	» » » 6 % s.s. « B » V » (1970-2000) . .	95,90	92,90	86,31	83,61
56	» » » 7 % s.s. « B » I » (1970-2000) . .	105,25	101,75	94,73	91,58
57	» » » 7 % s.s. « B » II » (1971-2201) . .	103,70	100,20	93,33	90,18
58	» » » 6 % s.s. « C » I » (1966-1995) . .	99,15	96,15	89,24	86,54
59	» » » 6 % s.s. « C » II » (1967-1996) . .	92,50	89,50	83,25	80,55
60	» » » 6 % s.s. « C » III » (1968-1997) . .	92,00	89,00	82,80	80,10
61	» » » 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1997) .	93,25	90,25	83,93	81,23
62	» » » 7 % s.s. » I emiss. (1970-1997) .	100,55	97,05	90,50	87,35
63	» » » 7 % s.s. » (1972-2001)	100,50	97,00	90,45	87,30
64	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	99,00	96,00	89,10	86,40
65	IM.I. 6 % Fin. medie e picc. ind. manif. (1965-1983)	95,85	92,85	86,27	83,57
66	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	92,60	89,60	83,34	80,64
	Obbligazioni bancarie internazionali				
67	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976) .	93,65	91,15	84,29	82,04
68	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	93,25	90,75	83,93	81,68
69	» » » » » 6 % (1965-1985) . . .	96,90	93,90	87,21	84,51
70	» » » » » 6 % (1966-1986) . . .	94,80	91,80	85,32	82,62
71	» » » » » 6 % (1967-1987) . . .	96,50	93,50	86,85	84,15
72	» » » » » 6 % (1968-1988) . . .	96,90	93,90	87,21	84,51
73	» » » » » 7 % (1971-1986) . . .	103,95	100,45	93,56	90,41
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
74	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 - 62/94)	85,05	82,55	76,55	74,30
75	» » » 6 % Serie trentennale	92,85	89,85	83,57	80,87
76	» » » 7 % » » . . .	100,85	97,35	90,77	87,62
77	» » » 5,50 % » » .	87,20	84,45	78,48	76,01
78	» » » 5 % Case agr s.s. (1962-1982) .	99,95	97,45	89,96	87,71
79	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984) .	97,35	94,35	87,62	84,92
80	» » » 6 % » » s.s. II » (1965-1985) .	97,15	94,15	87,44	84,74
81	» » » 6 % » » s.s. III » (1966-1986) .	95,40	92,40	85,86	83,16
82	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1986) .	96,05	93,05	86,45	83,75
83	» » » 6 % » II » (1966-1986) .	95,35	92,35	85,82	83,12
84	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986) .	95,25	92,25	85,73	83,03
85	» » » 6 % » » s.s. II » (1967-1987) .	94,85	91,85	85,37	82,67
86	» » » 6 % » » s.s. III » (1968-1988) .	94,45	91,45	85,01	82,31
87	» » » 6 % » » s.s. IV » (1969-1989) .	94,10	91,10	84,69	81,99
88	» » » 6 % » » s.s. V » (1969-1989) .	93,85	90,85	84,47	81,77
89	» » » 6 % » » s.s. VI » (1970-1990) .	95,05	92,05	85,55	82,85
90	» » » 7 % » » Vent. I emiss. (1970-1990)	101,95	98,45	91,76	88,61
91	» » » 7 % » » » II » (1971-1991)	101,90	98,40	97,71	88,56
92	» » » 7 % » » » III » (1971-1991)	101,70	98,20	91,53	88,38
93	» » » 7 % » » » IV » (1972-1992)	101,75	98,25	91,58	88,43
94	» » » 6 % « A.N.A.S. » ss. (1966-1996) .	92,25	89,25	83,03	80,33
95	» » » 5 % Città di Roma (I emissione)	99,95	97,45	89,96	87,71
96	» » » 5 % Città di Milano (I emissione) .	86,50	84,00	77,85	75,60
97	» » » 5 % Città di Milano (II emissione) .	91,45	88,95	82,31	80,06
98	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. IV emissione	100,55	98,05	90,50	88,25
99	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952) . .	102,40	99,65	92,16	89,69
100	» » » 5,50 % » (» » 1953) .	102,35	99,60	92,12	89,64
101	» » » 5,50 % » (» » 1955) . . .	100,80	98,05	90,72	88,25
102	» » » 5,50 % » (» » 1959) . . .	96,75	94,00	87,08	84,60
103	» » » 5 % » (» » 1960) .	92,85	90,35	83,57	81,32
104	» » » 5 % » (» » 1961)	92,25	89,75	83,03	80,78
105	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	95,85	92,85	86,27	83,57
106	» » » 6 % » (» » 1965) II emiss.	95,55	92,55	86,00	83,30

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
107	Consorzio di Credito OO.PP. 6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I emiss.	95,40	92,40	85,86	83,16
108	» » » 6% » (» » 1966) II emiss.	95,25	92,25	85,73	83,03
109	» » » 6% » (» » 1967)	94,90	91,91	85,41	82,71
110	» » » 6% » (» » 1969) I emiss.	94,70	91,70	85,23	82,53
111	» » » 6% » (» » 1969) II emiss.	100,05	97,05	90,05	87,35
112	» » » 6% » (» » 1970)	99,80	96,80	89,82	87,12
113	» » » 7% » (» » 1971)	101,95	98,45	91,76	88,61
114	» » » 7% » (» » 1972)	102,00	98,50	91,80	88,65
115	» » » 5% Piano Verde (1961-1981 I emiss.) .	92,65	90,15	83,39	81,14
116	» » » 5% » » (1962-1982 II emiss.) .	93,30	90,80	83,97	81,72
117	» » » 5% » » (1963-1983 III emiss.) .	95,30	92,80	85,77	83,52
118	» » » 6% » » (1964-1984 I emiss.) .	96,25	93,25	86,63	83,93
119	» » » 6% » » (1965-1985 II emiss.) .	95,80	92,80	86,22	83,52
120	» » » 6% » » (1965-1985 III emiss.) .	95,60	92,60	86,04	83,34
121	» » » 6% » » (1965-1985 IV emiss.) .	95,45	92,45	85,91	83,21
122	» » » 6% » » (1967-1987 V emiss.) .	94,95	91,95	85,46	82,76
123	» » » 6% » » (1967-1987 VI emiss.) .	94,65	91,65	85,19	82,49
124	» » » 6% » » (1968-1988 VII emiss.) .	94,15	91,15	84,74	82,04
125	» » » 6% » » (1969-1989 VIII emiss.) .	94,15	91,15	84,75	82,04
126	» » » 7% » » (1971-1991 I emiss.) .	102,40	98,90	92,16	89,01
127	» » » 7% » » (1971-1991 II emiss.) .	101,65	98,15	91,49	88,34
128	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr.	95,55	92,55	86,00	83,30
129	» » » » 6% (1968-1988) I, II e III tr. . .	94,95	91,95	85,46	82,76
130	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	97,75	94,75	87,98	85,28
131	» » » » 7% (1970-1990) I e I tr.	102,70	99,20	92,43	89,28
132	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr.	102,05	98,55	91,85	88,70
133	I.R.I. 6% (1955-56-57) ventennale	101,35	98,35	91,22	88,52
134	» 6% (1956-1974) Giulietta	102,80	99,80	92,52	89,82
135	» 6% (1957-1975) »	102,55	99,55	92,30	89,60
136	» 6% (1958-1974)	102,45	99,45	92,21	89,51
137	» 6% (1958-1978)	102,10	99,10	91,89	89,19
138	» 5,50% (1959-1979)	95,60	92,85	86,04	83,57
139	» 5,50% (1960-1980)	94,85	92,10	85,37	82,89
140	» 5,50% (1961-1986)	92,00	89,25	82,80	80,33
141	» 5,50% (1963-1983)	92,40	89,65	83,16	80,69
142	» 6% (1964-1982) Giulia	96,70	93,70	87,03	84,33
143	» 6% (1965-1983)	95,70	92,70	86,13	83,43
144	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	105,75	102,25	95,18	92,03
145	» 5,50% Elettricità (1958-1977) optate	99,85	97,10	89,87	87,39
146	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958-1978) s.s. . . .	100,40	97,40	90,36	87,66
147	» » » » 6% » (1957-1972)	102,70	99,70	92,43	89,73
148	» » » » 6% » (1958-1973)	102,75	99,75	92,48	89,78
149	» » » » 6% (1964-1979)	101,50	98,50	91,35	88,65
150	» » » » 6% (1966-1981)	96,80	93,80	87,12	84,42
151	» » » » 5,50% Gela 1960	96,05	93,30	86,45	83,97
152	» » » » SUD 6% (1959-1976)	100,95	97,95	90,86	88,16
153	» » » » » 5,50% (1960-1977)	97,15	94,40	87,44	84,96
154	» » » » » 5,50% (1961-1978)	96,80	94,05	87,12	84,65
155	» » » » » 5,50% (1961-1980) IV serie .	94,90	92,15	85,41	82,94
156	» » » » » 5,50% (1962-1981) V » .	94,70	91,95	85,23	82,76
157	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI » .	95,20	92,45	85,68	83,21
158	» » » » » 5,50% (1963-1978) VII » .	96,95	94,20	87,26	84,78
159	» » » » » 5,50% (1963-1978) VIII » .	96,65	93,90	86,99	84,51
160	» » » » » 6% (1964-1979) IX » .	97,85	94,85	88,07	85,37
161	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	88,90	86,15	80,01	77,54
162	» » » 6% (1965-1985)	95,90	92,90	86,31	83,61
163	» » » 6% (1967-1987)	93,55	90,55	84,20	81,50
164	» » » 6% (1968-1988)	93,05	90,05	83,75	81,05

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
165	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 6% (1968-1986)	93,30	90,30	83,97	81,27
166	» » » 6% (1969-1989)	93,00	90,00	83,70	81,00
167	» » » 7% (1971-1986)	102,05	98,55	91,85	88,70
168	» » » 7% (1972-1988)	101,60	98,10	91,44	88,29
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
169	ISVEIMER 5,50% (1961-1975) III em.	99,40	96,65	89,46	86,99
170	» 5,50% (1962-1976) IV »	97,25	94,50	87,53	85,05
171	» 5,50% (1962-1977) V »	96,75	94,00	87,08	84,60
172	» 5,50% (1962-1977) VI »	95,65	92,90	86,09	83,61
173	» 5,50% (1963-1978) VII »	94,85	92,10	85,37	82,89
174	» 5,50% (1963-1978) VIII »	95,00	92,25	85,50	83,03
175	» 6% (1964-1979) IX »	97,40	94,40	87,66	84,96
176	» 6% (1964-1979) X »	97,25	94,25	87,53	84,83
177	» 6% (1965-1980) XI »	95,70	92,70	86,13	83,43
178	» 6% (1966-1981) XII »	95,25	92,25	85,73	83,03
179	» 6% (1967-1982) XIII »	93,85	90,85	84,47	81,77
180	» 6% (1967-1982) XIV »	94,05	91,05	84,65	81,95
181	» 6% (1968-1983) XV »	95,00	92,00	85,50	82,80
182	» 6% (1969-1984) XVI »	94,90	91,90	85,41	82,71
183	» 7% (1970-1985) XVII »	101,80	98,30	91,62	88,47
184	» 7% (1971-1986) XVIII »	101,30	97,80	91,17	88,02
185	» 7% (1971-1986) XIX »	101,30	97,80	91,17	88,02
186	» 7% (1972-1987) XX »	101,45	97,95	91,31	88,16
187	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50%	92,75	91,00	83,48	81,90
188	» » » » » 4% Ord.	80,15	78,15	72,14	70,34
189	» » » » » 4,75%	102,37	100,00	92,14	90,00
190	» » » » » 5% Serie Ord.	97,60	95,10	87.84	85.59
191	» » » » » 5% IX serie	106,20	103,70	95,58	93,33
192	» » » » » 5% XI »	102,00	99,50	91,80	89,55
193	» » » » » 5% XIII »	102,50	100,00	92,25	90,00
194	» » » » » 5% XIV »	102,55	100,05	92,30	90,05
195	» » » » » 5% XVI »	102,50	100,00	92,25	90,00
196	» » » » » 5% XIX »	102,50	100,00	92,25	90,00
197	» » » » » 5% XXI »	102,50	100,00	92,25	90,00
198	» » » » » 5% XXII »	101,10	98,60	90,99	88,74
199	» » » » » 5% XXIII »	101,20	98,70	91,08	88,83
200	» » » » » 5% XXV »	102,40	99,90	92,16	89,91
201	» » » » » 5% XXVI »	102,50	100,00	92,25	90,00
202	» » » » » 5% XXVIII »	102,30	99,80	92,07	89,82
203	» » » » » 5% XXX »	103,00	100,50	92,70	90,45
204	» » » » » 5% XXXI »	102,35	99,85	92,12	89,87
205	» » » » » 5% XXXIV »	99,75	97,25	89,78	87,53
206	» » » » » 5% XX »	102,50	100,00	92,25	90,00
207	» » » » » 6% I »	94,75	91,75	85,28	82,58
208	» » » » » 6% II »	94,50	91,50	85,05	82,35
209	» » » » » 6% conversione	94,00	91,00	84,60	81,90
210	Istituto Credito Fondiario Venezie 4%	98,10	96,10	88,29	86,49
211	» » » » 5%	98,00	95,50	88,20	85,95
212	» » » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
213	» » » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
214	» » » » 6% «A»	98,00	95,00	88,20	85,50
215	» » » » OO.PP. 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
216	» » » » » 6% trentennale s.s.	98,00	95,00	88,20	85,50
217	» » » » » 6% ventennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
218	» » » » » 6% trentennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
219	» » » » » 6% trentacinquennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
220	» » » » » 6% ventennale s.s.	98,00	95,00	88,20	80,50

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
221	Istituto Credito Fondiario Venezie 6 % trentennale s.s.	98,00	95,00	88,20	85,50
222	» » » » 6 % quindicennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
223	» » » » 6 % ventennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
224	» » » » 6 % trentennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
225	» » » » 6 % trentacinquennale s.o.	98,00	95,00	88,20	85,50
226	» » » » 6 % serie norm.	98,00	95,00	88,20	85,50
227	» » » Regione Marchigiana 5 %	100,50	98,00	90,45	88,20
228	» » » » » 6 %	102,45	99,45	92,21	89,51
229	» » » » Trentino Alto Adige 4 %	91,40	89,40	82,26	80,46
230	» » » » » » » 5 %	97,00	94,50	87,30	85,05
231	» » » » » » » 6 % conversione	94,50	91,50	85,05	82,35
232	» » » » » » » 6 %	94,50	91,50	85,05	82,35
233	» » » » » » » OO.PP. 5 % . .	94,00	91,50	84,60	82,35
234	» » » » » » » » 6 % . .	94,50	91,50	85,05	82,35
235	» » » della Liguria 5 %	98,10	95,60	88,29	86,04
236	» » » » » 6 %	97,90	94,90	88,12	85,41
237	» » » » Toscana 6 %	94,55	91,55	85,10	82,40
238	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6 %	99,05	96,05	89,15	86,45
239	» » Sportivo 6 % 1967	99,30	96,30	89,37	86,67
240	» » » 7 % 1972	101,50	98,00	91,35	88,20
241	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5 %	101,75	99,25	91,58	89,33
242	» » » (quindicennale) 5 %	98,20	95,70	88,38	86,13
243	» » » (quindicennale) 6 % conversione	94,55	91,55	85,10	82,40
244	» » » (quindicennale) 6 %	94,60	92,60	86,04	83,34
245	» » » (ventennale) 5 %	97,00	94,50	87,30	85,05
246	» » » (ventennale) 6 % conversione	94,05	91,05	84,65	81,95
247	» » » (ventennale) 6 %	94,50	91,50	85,05	82,35
248	» » di Gorizia 5 % I serie	99,55	97,05	89,60	87,35
249	» » » 5 % II serie	97,20	94,70	87,48	85,23
250	» » V.E. di Palermo 5 % I, V e VI emissione	99,00	96,50	89,10	86,85
251	» » » » 5 % II-III-IV-VII emissione . . .	95,10	92,60	85,59	83,34
252	» » » » 6 % conversione	97,75	94,75	87,98	85,28
253	» » » » 6 % XI e XIII serie	96,95	93,95	87,26	84,56
254	» » » » 6 % IX-XII-XIV-XVI emissione . .	94,70	91,70	85,23	82,53
255	» » di Calabria e Lucania 5 %	96,00	93,50	86,40	84,15
256	» » » » 6 %	95,25	92,25	85,73	83,03
257	» » » » 6 % conversione	95,75	92,75	86,18	83,48
258	Credito Fondiario 5 %	97,10	94,60	87,39	85,14
259	» » 6 % conversione	93,70	90,70	84,33	81,63
260	» » 6 % 1985	95,80	92,80	86,22	83,52
261	» » 6 % 1986	95,25	92,25	85,73	83,03
262	» » 6 % 1987	95,60	92,60	86,04	83,34
263	» » 6 % 1990	94,85	91,85	85,37	82,67
264	» » 6 % 1991	94,15	91,15	84,74	82,04
265	» » 6 % 1992	93,70	90,70	84,33	81,63
266	» » 6 % 1995	94,65	91,65	85,19	82,45
267	» » 6 % 1996	94,40	91,40	84,96	82,26
268	» » 6 % 1997	94,20	91,20	84,78	82,08
269	» » OO.PP. 6 % I serie (1961-1986)	94,70	91,75	85,23	82,53
270	» » s.s. ventennale 6 %	94,00	91,00	84,60	81,90
271	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	98,50	95,75	88,65	86,18
272	» » » 5,50 % (1963-1978)	95,95	93,20	86,36	83,88
273	» » » 6 % (1964-1979)	99,10	96,10	89,19	86,49
274	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	97,50	94,50	87,75	85,05
275	» » » 6 % (1965-1980) II emissione	96,70	93,70	87,03	84,33
276	» » » 6 % (1966-1981)	95,70	92,70	86,13	83,43
277	» » » 6 % (1968-1983)	93,30	90,30	83,97	81,27
278	» » » 6 % (1969-1984)	93,55	90,50	84,20	81,50

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
279	Credito Industriale Sardo 7% (1970-1985)	101,30	97,80	91,17	88,02
280	» » » 7% (1971-1986)	106,45	102,95	95,81	92,66
281	» » » 7% (1971-1986) II emissione	100,65	97,15	90,59	87,44
282	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5%	98,50	96,00	88,65	86,40
283	» » » » Alb. e Tur. 5%	87,95	85,45	79,16	76,91
284	» » » » » » 7% 1990	101,65	98,15	91,49	88,34
285	» » » Sez. Op. Pub. 5%	94,05	91,55	84,65	82,40
286	» » » » » » 6%	94,50	91,50	85,05	82,35
287	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	93,70	90,70	84,33	81,63
288	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	93,80	90,80	84,42	81,72
289	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	93,80	90,80	84,42	81,72
290	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emissione	101,80	98,30	91,62	88,47
291	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	101,75	98,25	91,58	88,43
292	Banco di Sicilia 5%	99,00	96,50	89,20	86,85
293	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
294	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
295	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	101,45	98,95	91,31	89,06
296	» » 5% OO.PP.	99,50	97,00	89,55	87,30
297	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
298	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFS) 1965-1980 serie D-E	98,90	95,90	89,01	86,31
299	» » » 6% » 1966-1981 » F	97,90	94,90	88,11	85,41
300	» » » 6% » 1967-1982 » G	97,65	94,65	87,89	85,19
301	» » » 6% » 1969-1984 » H	94,95	91,95	85,46	82,76
302	» » » 7% » 1971-1986 VII emissione	102,25	98,75	92,03	88,88
303	Banco di Napoli 5%	94,45	94,95	87,71	85,46
304	» » 6% ord.	95,55	92,55	86,00	83,30
305	» » 6% conversione	95,80	92,80	86,22	83,52
306	» » 7% Cred. Ind 1971-1986 I emiss.	101,65	98,15	91,49	88,34
307	» » 7% Cred. Ind 1971-1986 II emiss.	101,50	98,00	91,35	88,20
308	» » 7% Cred. Ind. 1972-1987 III emiss.	101,15	97,65	91,04	87,89
309	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
310	» » » » » » 4%	94,50	92,50	85,05	83,25
311	» » » » » » 5%	100,95	98,45	90,86	88,61
312	» » » » » » 6%	98,25	95,25	88,41	85,73
313	» » » » » » 6% OO.PP.	96,25	93,25	86,63	92,33
314	» » » » » » 6% OO.PP.	98,10	95,10	88,29	85,59
315	Cassa di Risparmio di Bologna 3,50%	87,85	86,10	79,07	77,49
316	» » » 4%	90,60	88,60	81,54	79,74
317	» » » 5% II serie	99,20	96,70	89,28	87,03
318	» » » 5% III serie	92,80	95,30	88,02	85,77
319	» » » 6% II e III serie conversione	98,45	95,45	88,61	85,91
320	» » » 6%	98,50	95,50	88,65	85,95
321	» » » 5% OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
322	Monte dei Paschi di Siena 5%	99,25	96,75	89,33	87,08
323	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
324	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
325	» » » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
326	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
327	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	96,00	94,25	86,40	84,83
328	» » » » 5%	99,70	97,20	89,73	87,48
329	» » » » 6% conversione	99,85	96,85	89,87	87,17
330	» » » » 6%	100,10	97,10	90,09	87,39
331	» » » » 5% OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
332	» » » » 6% OO.PP.	99,70	96,70	89,73	87,03

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
333	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	93,40	90,65	84,06	81,59
334	» » » » » 6 % trentennale s.o.	98,50	95,50	88,65	85,95
335	» » » » » 6 % ventennale s.o.	93,20	90,20	83,88	81,18
336	» » » » » 7 % quindic. I em. 1970 s.o.	102,15	98,65	91,94	88,79
337	» » » » » 7 % » II emis. . . .	103,76	100,25	93,38	90,23
338	» » » » » 7 % » III emis. s.o. .	001,40	97,90	91,26	88,11
339	» » » » » 7 % » IV emis. . . .	101,40	97,90	91,26	88,11
340	» » » » » 7 % » V emis. . . .	101,55	98,05	91,40	88,25
341	» » » » » 7 % » VI emis. s.o. .	101,70	98,20	91,53	88,38
342	» » » » » 7 % decennale I emis. . . .	104,00	100,50	93,60	90,45
343	» » » » » 7 % » II emis. 1971 .	104,45	100,95	94,01	90,86
344	» » » » » 7 % » III emis. 1972 .	103,42	99,90	93,06	89,91
345	» » » » » 7 % » IV emis. 1972 .	102,85	99,35	92,57	89,42
346	» » » » » 7 % quinquen. I em. 1971 s.o. .	101,30	97,80	91,17	88,02
347	» » » » » 7 % venten. I emissione . .	102,10	98,60	91,89	88,74
348	» » » » » 7 % » II em. 1972 s.o. .	102,30	98,80	92,07	88,92
349	» » » » » 7 % » III em. 1972-1992 .	100,45	96,95	90,41	87,26
350	» » » » » 5,50 % 1946 Edison s.s. . . .	100,45	97,70	90,41	87,93
351	» » » » » 6 % 1955 » s.s. . . .	101,65	98,65	91,49	88,79
352	» » » » » 6 % 1956 » s.s. . . .	101,40	98,40	91,26	88,56
353	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	101,05	98,05	90,95	88,25
354	» » » » » 6 % s.s. Export 1965	99,45	96,45	89,51	86,81
355	» » » » » 6 % s.s. » quinquennale	101,85	98,85	91,67	88,97
356	» » » » » 6 % s.s. » quinquennale 1970-1975	101,10	98,10	90,99	88,29
357	» » » » » 6 % s.s. » « A » 1968-79 .	100,35	97.35	90,32	87,62
358	» » » » » 7 % s.s. » « A » I tr. 1970-1979	106,75	103,25	96,08	92,93
359	» » » » » 6 % s.s. » « B » 1968-80 .	99,45	96,45	89,51	86,81
360	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III em. 1965-1980	100,25	97,25	90,23	87,53
361	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV em. 1965-1980	101,35	98,35	91,22	88,52
362	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V em. 1966-1981	100,50	97,50	90,45	87,75
363	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I emissione	98,00	95,00	88,20	85,50
364	» » » » » 6 % s.s. » » serie « A » .	98,20	95,20	88,38	85,68
365	» » » » » 7 % s.s. » » » « B » .	100,90	97,40	90,81	87,66
366	» » » » » 7 % s.s. » » » « C » .	106,50	103,00	95,85	92,70
367	» » » » » 7 % s.s. » » » « D » .	100,60	97,10	90,54	87,39
368	» » » » » 7 % s.s. » » » « E » .	102,65	99,15	92,39	89,24
369	» » » » » 7 % s.s. » » » « F » .	100,70	97,20	90,63	87,48
370	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	93,25	91,50	83,93	82,35
371	» » » » 5 %	102,60	100,10	92,34	90,09
372	Mediocredito Centrale 6 % (1967-1977)	100,15	97,15	90,14	87,44
373	» » 6 % (1968-1978)	99,80	96,80	89,82	87,12
374	» » 6 % (1970-1980)	99,70	96,70	89,73	87,03
375	» » 7 % (1971-1979)	102,70	99,20	92,43	89,28
376	» » 7 % (1971-1981) I emissione	106,05	102,55	95,45	92,30
377	» » 7 % (1971-1981) II »	102,55	99,05	92,30	89,15
378	» » 7 % (1972-1982) I »	102,20	98,70	91,98	88,83
379	» » 7 % (1972-1982) II »	102,35	98,85	92,12	88,98
380	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento - serie C 5 % (1948-78) .	93,40	90,90	84,06	81,81
381	» » » » » » D 5 % (1953-83) .	89,00	86,50	80,10	77,85
382	» » » » » » F 5 % (1963-93) .	89,45	86,95	80,50	78,26
383	» » » » » » G 6 % (1970-95) .	98,30	95,30	88,47	85,77
384	Istituto Mobiliare Italiano 6 % XVIII emissione	102,75	99,75	92,48	89,78
385	» » » 6 % XX »	102,00	99,00	91,80	89,10
386	» » » 5 % XXI »	101,00	98,50	90,90	88,65

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1972 valevoli per il 1° semestre 1973**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
387	Istituto Mobiliare Italiano 5 % XXII emissione	95,35	92,85	85,82	83,57
388	» » » 5 % XXIII »	91,20	88,70	82,08	79,83
389	» » » 5,50 % XXIV »	93,20	90,45	83,88	81,45
390	» » » 6 % XXV »	95,75	92,75	86,18	83,48
391	» » » 6 % XXVI »	94,10	91,10	84,69	81,99
392	» » » 6 % XXVII »	93,80	90,80	84,42	81,72
393	» » » 7 % XXVIII »	102,35	98,85	92,12	88,97
394	» » » 7 % XXIX »	101,40	97,90	91,26	88,11
395	» » » 7 % XXX »	115,50	112,00	103,95	100,80
396	» » » 7 % XXXI » optate	102,60	99,10	92,34	89,19
397	» » » 7 % XXXI »	102,60	99,10	92,34	89,19
398	» » » 7 % XXXII » (1971-1983)	101,90	98,40	91,71	88,56
399	» » » 7 % XXXIII » non optate (1972-1988)	101,50	98,00	91,35	88,20
400	» » » 7 % XXXIII » optabili (1972-1978) .	102,05	98,55	91,85	88,70
401	» » » 7 % XXXIV » (1971-1991)	101,40	97,90	91,26	88,11
402	» » » 6 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) (1963-1980)	97,35	94,35	87,62	84,92
403	» » » 6 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) (1967-1983)	95,40	92,50	85,86	83,16
404	» » » 7 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) (1970-1987)	101,30	97,80	91,17	88,02
405	» » » 6,25 % serie speciale 1964	100,77	97,65	90,70	87,89
406	I.M.I. Fin. Medie e Picc. Ind. Manif. 6 % 1968-1983	97,10	94,10	87,39	84,69

(1110)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Media dei titoli dell'8 marzo 1973

Rendita 5 % 1935 .	101 —
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,65
» 5 % (Ricostruzione)	96 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
» 5 % (Città di Trieste)	94,80
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,50
» 5,50 % » » 1968-83	94,55
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma tedesca

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1756 R/Gab. con cui alla sig.ra Verdorfer Ida, nata a San Leonardo in Passiria il 16 luglio 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Veradoro;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca in data 19 ottobre 1972 dalla sig.ra Veradoro Maria Luise, nata a S. Leonardo in Passiria il 23 marzo 1946, figlia della predetta, in atto residente a S. Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto succennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, numero 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, numero 1756 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della sig.ra Veradoro Maria Luise, nata a S. Leonardo in Passiria il 23 marzo 1946, residente a S. Martino in Passiria, viene ripristinato nella forma tedesca di Verdorfer.

Il sindaco del comune di S. Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 gennaio 1973

Il commissario del Governo: MASCI

(1406)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, registro n. 53 Difesa, foglio n. 157, *con il quale è stato indetto un concorso* per esami a 106 posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, concorso attualmente in fase di svolgimento;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito vi è un organico complessivo di 370 unità;

Considerato che 9 impiegati della suddetta carriera di concetto sono stati collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336 e che, in base al quarto comma dell'art. 3 anzidetto i posti lasciati liberi devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Considerato che n. 6 posti vengono accantonati ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 e che un posto è riassorbito ai sensi dell'art. 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico effettivo di n. 354 unità;

Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati riservati, per il ruolo anzidetto, complessivamente n. 18 posti (16 posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 e 2 entro il 31 dicembre 1971);

Considerato, inoltre, che al 28 febbraio 1972 sono disponibili 87 vacanze, *tenendo conto anche dei 106 posti messi a* concorso con il citato decreto ministeriale 15 luglio 1970;

Valutato il sopravvenuto ulteriore fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze di servizio e ritenuto in conseguenza di bandire un nuovo pubblico concorso nel ruolo stesso per sessanta posti di perito tecnico industriale dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Prove d'esame - Diario e sede delle prove scritte - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 26 e 27 giugno 1973 con inizio alle ore 8 presso il palazzo dello Sport - Roma EUR.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia comunque valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di perito industriale e diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche e di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche e di tecnico delle industrie chimiche;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla *data di scadenza del termine stabilito dal successivo art.* 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo all'indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualsiasi sede;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua relativa a tale colloquio, da scegliersi fra inglese, francese e tedesco. Ove l'interessato non formuli alcuna dichiarazione al riguardo si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di punti 0,30 per la lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dallo art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dallo art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile o del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenute — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1972

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1973
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 295

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . ., nato a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sessanta posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (6) . con specializzazione (7) . . rilasciato da (8) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*) . . .,

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso (10-*bis*) . .,

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . presso (10-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (10-*ter*) . .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di appartenere alla categoria de (11) .,

di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua (12)

. lì

Firma (13)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: «All'indirizzo della residenza». In caso diverso, scrivere: «Al seguente indirizzo» ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'istituto statale o legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, ecc.

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della Difesa) — o l'ente pubblico — la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) Inglese o francese o tedesco (v. ultimo comma art. 4 del bando).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2
(Rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6, lettera a) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

(Rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

Una prova di tecnica professionale.

Essa consisterà in un esercizio di calcolo o di verifica delle dimensioni di un dispositivo ed organo meccanico semplice, a mezzo del quale il candidato dovrà dimostrare la conoscenza degli elementi fondamentali della resistenza dei materiali.

Sarà inoltre richiesta la descrizione dello sviluppo del ciclo di lavorazione di un semplice manufatto, da allestire su disegno o campione. Il candidato dovrà illustrare, in particolareggiata esposizione scritta, i criteri adottati nella scelta degli elementi atti a garantire la più razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo stesso (macchine, attrezzature, trattamenti particolari, dimensioni, tolleranze, controlli, tempi, costi, ecc.).

Tale relazione servirà anche ad accertare la capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e corretta.

Saranno proposti due diversi tipi di manufatti: uno meccanico ed uno elettrico; il candidato potrà sviluppare uno o l'altro dei due temi, a sua scelta.

Una prova grafica di disegno lineare.

Essa consisterà nella:

Esecuzione a mano libera, da campione, di uno schizzo quotato rappresentante un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione per la successiva elaborazione del relativo disegno costruttivo.

Rappresentazione dei principali simboli grafici relativi ad elementi meccanici, elettrici o di circuiti radio che saranno indicati in un elenco, compilato dalla Commissione d'esame (il candidato dovrà disporre di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio-decimetro, lapis e gomma).

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove, essendo lasciata alla Commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

COLLOQUIO

A) — OBBLIGATORIO

Matematica:

Operazioni aritmetiche con numeri interi, frazionari e decimali; calcolo letterale ed algebrico; prodotti notevoli; regola di Ruffini; equazioni di primo e secondo grado; calcolo logaritmo.

Geometria piana: rette, piani, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; poligoni simili e cenno sulla similitudine di figure piane in generale; teoremi fondamentali di geometria piana.

Geometria solida: rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo, minima distanza tra due rette sghembe; diedri, triedri, prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindro, cono, sfera.

Trigonometria piana: sino alla risoluzione dei triangoli inclusa.

Uso delle tavole logaritmiche e impiego del regolo calcolatore.

Fisica:

Moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico; moto di un corpo rigido, moto rotatorio e moto traslatorio.

Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità e baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forza centripeta e centrifuga; lavoro, energia, potenza; principio di conservazione dell'energia.

Principali proprietà dei liquidi e dei gas; cenni sul moto dei liquidi.

Moto vibratorio e suono; caratteri del suono e sua propagazione. Interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche, calorimetria, propagazione del calore; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Principali fenomeni di elettrostatica, la corrente elettrica continua e suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti. Cenni sulla interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce.

Meccanica applicata:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano; equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni. Determinazione del baricentro.

Leggi del moto armonico; moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Velocità del moto relativo.

Leggi fondamentali della dinamica. Forze d'inerzia. Principio di conservazione dell'energia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza.

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento; lubrificazione. Applicazione del principio di conservazione dell'energia alle macchine. Rendimento.

Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, flessione, torsione, taglio. Deformazioni. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche e di fatica. Dimensionamento e verifica di organi e strutture meccaniche semplici.

Elementi di elettrotecnica:

Richiami di elettrologia, magnetismo ed elettrodinamica.

Correnti alternate; grandezze alternate sinusoidali, valore medio e valore efficace. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Costituzione e principio di funzionamento delle macchine elettriche; dinamo, alternatore e motore elettrico a c.c. e a c.a.; principio della reversibilità nelle macchine dinamo elettriche.

Cenni sui principali tipi di trasformatori. Pile ed accumulatori.

Misure elettriche: concetti fondamentali sulle misure delle grandezze elettriche. Unità di misura sul sistema CGS e sul sistema pratico. Principali strumenti di misura di tipo industriale (voltmetri, amperometri, wattometri, ohmetri, etc.).

Principali norme per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici.

Normativa tecnica e tecnologia:

Disegno tecnico. Disposizioni delle proiezioni; sezioni; indicazioni dei materiali nelle sezioni; quotatura in relazione alle lavorazioni; indicazioni della qualità delle superfici, rugosità, segni di lavorazione.

L'unificazione nell'industria; norme e tabelle UNI.

Sistemi di tolleranze per lavorazioni meccaniche UNI e ISO; tolleranze ed accoppiamenti; definizioni e principi fondamentali; valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Tipi e sistemi di filettature; accoppiamenti filettati; tolleranze di lavorazione per filettature.

Calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati. Lettura del calibro a nonio e del micrometro.

Diagramma ferro carbonio; cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa. Trattamenti termici degli acciai: ricottura, bonifica, tempera, rinvenimento, normalizzazione, cementazione, ecc.

Diagramma di stato e caratteristiche delle principali leghe leggere (alluminio, rame, magnesio, ecc.).

Cenni sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e sulla tecnologia delle lavorazioni a freddo con asportazione di truciolo.

Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici. Acciai da costruzione; distinzione, simboli, ed indicazione del tipo di acciaio secondo le norme UNI.

Il colloquio obbligatorio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

Nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Esercito.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

B) — FACOLTATIVO (lingue estere)

Il colloquio può essere sostenuto su una delle seguenti lingue:

Inglese - Francese - Tedesco.

Esso consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito. dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, gra-

duati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato

alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal Prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e, concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

(2126)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 49 in data 2 dicembre 1972 (data di pubblicazione 6 dicembre 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1972, registro n. 72 Difesa, foglio n. 315, riguardante l'esito del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico della Difesa, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale 23 novembre 1971.

(1289)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª B vacante nel comune di Siracusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Procaccini dott. Domenico	punti	78,81	su 132
2. Nuzzi dott. Saverio	»	78,50	»
3. Fiduccia dott. Benedetto	»	76,83	»
4. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
5. Rava dott. Beniamino	»	75,17	»
6. Simeone dott. Mariangelo	»	73,86	»
7. Lo Faro dott. Pasquale	»	72,61	»
8. Baldacchino dott. Emanuele	»	61,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(1287)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pavia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pavia;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pavia, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	96,00	su 132
2. Verghetti dott. Pietro	»	91,77	»
3. Molinari dott. Ludovico	»	90,60	»

4. Aiello dott. Salvatore	punti 88,63	su 132
5. Zovi dott. Elio	» 87,20	»
6. Cappello dott. Agostino	» 86,18	»
7. Polledri dott. Giuseppe	» 79,13	»
8. Piccoli dott. Bruno	» 79,02	»
9. Iozzia dott. Guglielmo	» 78,60	»
10. Polledri dott. Angelo	» 76,45	»
11. Finarelli dott. Arnaldo	» 74,52	»
12. Bortolan dott. Mariano .	» 74,45	»
13. De Angelis dott. Vittorio	» 71,25	»
14. Talamazzini dott. Remo	» 70,27	»
15. Maiorano dott. Luciano	» 68,04	»
16. Baum dott. Giovanni	» 68,00	»
17. Manzini dott. Dario	» 65,81	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(1288)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Sostituzione del segretario della commissione per il conferimento di borse di studio

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1972, registro n. 11 Sanità, foglio n. 41, con il quale veniva nominata la commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1973 da parte dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota in data 4 dicembre 1972 inviata dal dott. Leonardo Toti, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto, segretario della commissione di cui sopra, con la quale il predetto chiede di essere esonerato dall'incarico per notevoli impegni dell'ufficio che dirige;

Ritenuta la necessita di sostituire il predetto funzionario della commissione innanzi indicata;

Decreta:

Il dott. Pier Ferruccio Ferrari, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, è nominato segretario della commissione per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1973, dell'istituto predetto, in sostituzione del dott. Leonardo Toti

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 88

(1290)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8727, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Di Guglielmo dott. ing. Guglielmo, direttore compartimentale;

Membri:

Gaddini dott. ing. Carlo, ispettore capo;
Di Bella dott. Francesco, ispettore capo;
Falcione geom. Ennio, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Dattilo geom. Egeo, segretario tecnico superiore.

Segretario:

Fiaschetti rag. Gesualdo, segretario.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(1446)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentosessantacinque posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, n. 1316, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentosessantacinque posti di operaio qualificato in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Sprega dott. ing. Marcello, ispettore capo.

Membri:

Salmi dott. ing. Franco, ispettore capo;
Galli dott. ing. Carlo, ispettore capo;
Cresti per. ind. Aldo, ispettore principale;
Brunelli dott. ing. Ludovica, ispettore principale;

Segretario:

Orlando Umberto, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(1447)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venticinque posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6854, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venticinque posti di operaio qualificato in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Sprega dott. ing. Marcello, ispettore capo.

Membri:

Pattavina dott. ing. Francesco, ispettore capo superiore a riposo;

Ercoli dott. Giuseppe, ispettore capo;

Bruno dott. ing. Salvatore, ispettore capo;

Cipriano dott. ing. Maurizio, ispettore.

Segretario:

Scognamiglio Aldo, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(1448)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio del veterinario consorziale di Tradate ed uniti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Varese numero 189 del 31 gennaio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio del veterinario consorziale di Tradate ed uniti;

Visto il decreto n. 2076 del 31 marzo 1972, con cui sono stati ammessi i candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con proprio decreto n. 347 del 16 agosto 1972 e pubblicata a norma di legge;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Sonzini Paolo	punti 64,980
2.	Mottin Celestino	» 62,510
3.	Gandolfi Riccardo, coniugato	» 60,000
4.	Zuffada Sante, celibe	» 60,000
5.	Fanchini Giuseppe	» 57,500
6.	Noli Camillo	» 55,765
7.	Forlani Franco, celibe, nato il 16 giugno 1944	» 55,000
8.	Finazzi Mario, celibe, nato il 22 novembre 1944	» 55,000
9.	Mascarella Francesco	punti 2,500
10.	Bellini Gian Piero	» 52,060
11.	Casella Pier Arnaldo	» 51,500
12.	Castelli Guido	» 51,000
13.	Civardi Luigi, coniugato	» 49,000
14.	Barbini Emanuele, celibe, nato il 14 dicembre 1940	» 000
15.	Zaccaria Mario, celibe, nato il 7 genn. 1942	» 49,000
16.	Galbiati Francesco	» 47 030
17.	Cristoni Pietro	» 47,000
18.	Molla Lucio, invalido civile, coniugato con 2 figli	» 46,500
19.	Pinza Danilo, celibe	» 46,500
20.	Vitale Leonardo	» 46,110
21.	Ferrario Provvido	» 46,000
22.	Cogliati Giuseppe	» 43,600

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni dei consorzi veterinari di Tradate ed Uniti.

Milano, addì 24 novembre 1972

Il presidente: BASSETTI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 675 del 24 novembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso l'ufficio del veterinario consorziale di Tradate ed Uniti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13, n. 5;

Decreta:

Il dott. Sonzini Paolo è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa presso il consorzio veterinario di Tradate ed Uniti.

Il presidente del consorzio veterinario di Tradate ed Uniti è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Varese e del comune del consorzio veterinario di Tradate ed Uniti.

Milano, addì 24 novembre 1972

Il presidente: BASSETTI

(1117)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.